

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 aprile 2020, n. 99  
**Mantenimento dell'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali di Cardiologia e Pneumologia della società "Centro Diagnostico Cardiopolmonare S.r.l.", a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Bari, dalla sede di Corso A. De Gasperi n. 328 alla nuova sede di Via Caldarola n. 12 C/D/E/F, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La società "Centro Diagnostico Cardiopolmonare S.r.l." è in possesso di accreditamento istituzionale ex L.R. n. 4/2010, art. 12, commi 2 e 3, per le attività specialistiche ambulatoriali di Cardiologia e Pneumologia.

Con nota prot. n. AOO\_183/9963 del 28/06/2018 la scrivente Sezione ha rilasciato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, l'autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo del "Centro Diagnostico Cardiopolmonare S.r.l." nell'ambito del Comune di Bari, dal Corso Alcide De Gasperi n. 328 alla Via Caldarola n. 12 C/D/E/F.

Con Pec del 19/07/2019, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO\_183/10560 del 24/07/2019, il legale rappresentante della società "Centro Diagnostico Cardiopolmonare" s.r.l. ha prodotto istanza di "*mantenimento dell'accreditamento dell'attività specialistica ambulatoriale di medicina cardiorespiratoria*" nella nuova sede di Via Caldarola n. 12 C/D/E/F, allegandovi, tra l'altro:

- copia della determinazione n. 2019/09096 2019/263/00464 del 18/07/2019 con la quale il Direttore ad interim della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari ha autorizzato "*all'esercizio per trasferimento di sede la seguente STRUTTURA SANITARIA:*

*Titolare: "Centro diagnostico cardiopolmonare s.r.l." (P.IVA 02462840725);*

*Legale rappresentante:*

*Dott. Giuseppe MARVULLI (...);*

*Sede legale:*

Via Caldarola 12 D – BARI;

Denominazione e ubicazione della struttura:

“Centro diagnostico cardiopolmonare s.r.l.” – via Caldarola 12 C/D/E/F – BARI;

Tipologia delle prestazioni autorizzate:

Attività specialistica ambulatoriale di medicina cardiorespiratoria (art. 5, co. 1, punto 1.7.1, L.R. 9/2017 e s.m.i. – D.G.R. 142/2018)”,

precisando altresì quanto segue:

“Prescrizioni

Il parere favorevole ASL prot. 167849/UOR9 del 26/06/2019 e la planimetria della struttura vengono allegati alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale.

(...)

In osservanza dell’art. 12, comma 8, L.R. 9/2017: “Il limite d’età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”, ai sensi del quale: “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno d’età...” ovvero nel caso in esame la data del 15/09/2021 (data di compimento del settantesimo anno d’età da parte del responsabile sanitario, dott. Giuseppe Scalera).”;

- copia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al personale in organico;
- copia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relative alle apparecchiature presenti nel centro.

In relazione a quanto sopra, atteso che:

- la Sez. A.01.03.01 Gestione Risorse Umane / Fabbisogno del Regolamento Regionale n. 3/2010 stabilisce, ai fini dell’accreditamento, che il fabbisogno di personale dev’essere garantito, tra l’altro, “in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale);

(...)

per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario (...);

- con nota prot. n. AOO/151/13815 del 13/12/2011 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) - Ufficio 3, interpellato dall’Organizzazione Sindacale SI.RE.F. in ordine alle tipologie contrattuali del personale in organico alle strutture private accreditate e la loro valenza ai fini dell’attribuzione del corrispondente punteggio previsto dalla DGR n. 1500/2010, ha precisato che “la stessa griglia allegata alla DGR 1500/2010, nella sezione “Personale”, ai fini dell’attribuzione del punteggio, riporta quali elementi di valutazione: i dipendenti a tempo indeterminato o collaborazione libero professionale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Per quanto sopra esplicitato, appare del tutto evidente, che a parte i “rapporti di consulenza”, che rappresentano un quid pluris, e non influiscono sulla dotazione organica, tutti gli altri rapporti concorrono a determinare la dotazione organica con l’accorgimento che i rapporti part-time devono essere rapportati a 36 ore per il personale del comparto (infermieri, tecnici, OSS) ed a 38 ore per il personale della dirigenza medica e sanitaria”;
- con nota prot. AOO/151/853 del 21/01/2013 il Servizio PAOS – Ufficio 3 ha ulteriormente chiarito che per personale, ai fini dell’accreditamento, s’intende:

“

- personale dipendente a tempo indeterminato;
- personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale;
- collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito orario con

*contratto di durata almeno annuale. Per le collaborazioni di lavoro parasubordinato a progetto, tale proposta sindacale non può essere ratificata in quanto trattasi di una tipologia di contratto nel quale non è previsto alcun debito orario e quindi inconferente (...)*”;

- l’elenco del personale comprensivo anche del personale medico, oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/00 del legale rappresentante del “Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.”, pervenuta quale allegato all’istanza del 19/07/2019 innanzi detta, comprende, fra gli altri:
  - n. 3 medici di età superiore al 65° anno senza che risultasse o fosse dato atto dell’esistenza di formale istanza di prosecuzione del servizio da parte di questi ultimi nei limiti di legge (raggiungimento del 40° anno di effettiva attività nel limite dei 70 anni);
  - n. 2 medici di età superiore al 70° anno d’età (limite massimo di permanenza in servizio ai fini dell’accreditamento);

considerato altresì che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. dispone:

- all’art. 20, comma 2 che “*Condizioni essenziali per l’accreditamento sono: (...) e l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazione tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento*”;
- all’art. 28 (*trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) che:
  - “1. *L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.*
  2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.*
  3. *Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.*
  4. *L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.*
  5. *La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*
  6. *La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell’accreditamento.”;*

- all'art. 29 (*norme transitorie e finali*), comma 9 che *“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”*;

con nota prot. n. AOO\_183/11199 del 26/09/2019, ai fini del rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede la scrivente ha invitato:

*“(…)*

- *il legale rappresentante del “Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.” a trasmettere alla scrivente Sezione:*
  - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
  - *copia delle istanze presentate dai Dottori Scalera, Ferraro ed Altamura per la permanenza in servizio nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno d'età;*
  - *autocertificazioni rese dagli stessi Dottori Scalera, Ferraro ed Altamura ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerato anche quello svolto eventualmente alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista;*
  - *copia dei contratti di collaborazione professionale del personale medico, di durata almeno annuale e dal quale risulti il debito orario garantito presso la struttura;*
- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ad effettuare idoneo sopralluogo presso il “Centro Diagnostico Cardiopolmonare S.r.l.” sito in Bari alla Via Caldarola n. 12 C/D/E/F, al fine di verificare presso la nuova sede il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO, specifici e generali, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. per l'attività specialistica ambulatoriale di Cardiologia e di Pneumologia.”, con la precisazione che: “Premesso che il personale in organico sprovvisto, per limiti di età e condizione di compatibilità, dei requisiti previsti per l'accesso a ciascuna professione e posizione funzionale, può costituire soltanto un “quid pluris” rispetto ai requisiti organizzativi (fabbisogno di personale) previsti dal R.R. n. 3/2010 ai fini dell'accREDITAMENTO, la relazione dovrà confermare l'esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal citato regolamento e chiarire se il personale medico in possesso dei medesimi requisiti gli stessi sia sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti organizzativi di accREDITAMENTO previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2010.”.*

Con Pec del 09/10/2019 il Legale Rappresentante della società “Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.” ha provveduto *“a trasmettere la documentazione richiesta”*.

Con Pec del 24/01/2020, acquisita con prot. n. AOO\_183/2128 dell'11/02/2020, il Dipartimento di Prevenzione - SISP dell'ASL BR ha trasmesso la nota prot. n. 6015 del 22/01/2020 ad oggetto *“Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l., sito in Bari alla Via Caldarola civ. 12/C/D/E/F. Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede. Parere.”*, indirizzata alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della Società “Centro Diagnostico Cardiopolmonare S.r.l.” di Bari, al Sindaco del Comune di Bari ed al Direttore Generale dell'ASL BA, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP dell'ASL BR hanno comunicato quanto segue:

*“(...) Con nota datata 13.11.2019, prot. 85751, questo Dipartimento faceva richiesta di documentazione probatoria al Legale Rappresentante del “Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.” che, veniva trasmessa in data 11.12.2019 e acquisita al protocollo generale di questa ASL al n. 9320.*

*Con nota prot. n. 4679 del 17.01.2020, questo Dipartimento incaricava il personale all'uopo preposto ad effettuare il sopralluogo nella struttura in oggetto, acquisire eventuale altra documentazione, procedere alla verifica documentale e redigere apposita relazione.*

*In data 18.01.2020, il personale incaricato ha effettuato verifica presso il Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l. sito in Baria alla Via Caldarola civ. 12 C/D/E/F, già autorizzato con Determinazione n. 2019/09096-2019/263/00464 del 18.07.2019 del Comune di Bari.*

*Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione visionata e valutata e della ulteriore documentazione richiesta ed acquisita al momento del sopralluogo, il gruppo di lavoro incaricato di dare esecuzione alla richiesta de qua, ha definito l'istruttoria con la sottoscrizione della griglia riassuntiva delle operazioni eseguite. Letta e fatta propria la relazione (...) preso atto di tutta la documentazione acquisita, si comunica di aver dato esecuzione all'incarico ricevuto, ritenendo che il “Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.”, sito in Bari alla Via Caldarola civ. 12 C/D/E/F, possieda i requisiti ulteriori, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede dell'attività specialistica ambulatoriale di Cardiologia e Pneumologia, compresi quelli relativi al personale medico che risulta sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti organizzativi di accreditamento di cui alle predette norme.*

*Titolarità: Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l., ubicato in Bari alla via Caldarola civ. 12 C/D/E/F;*

*Legale Rappresentante: Dr. Marvulli Giuseppe (...);*

*Responsabile Sanitario: Dr. Scalera Giuseppe, nato (...) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia, e specialista in Malattie dell'apparato Cardiovascolare, iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari al nr. 4750.”.*

Per tutto quanto sopra riportato si propone, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di rilasciare il mantenimento dell'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali di Cardiologia e Pneumologia in capo alla società “Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.”, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Scalera Giuseppe, a seguito di trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Bari, dal Corso Alcide De Gasperi n. 328 alla Via Caldarola n. 12 C/D/E/F, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto

*o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità  
(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di rilasciare il mantenimento dell'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali di Cardiologia e Pneumologia in capo alla società "Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.", il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Scalera Giuseppe, a seguito di trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Bari, dal Corso Alcide De Gasperi n. 328 alla Via Caldarola n. 12 C/D/E/F, con la precisazione che:
  - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione*

*dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società “Centro Diagnostico Cardiopolmonare s.r.l.” Via Caldarola n. 12 C/D/E/F - Bari;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR;
- al Direttore del S.I.S.P. dell'ASL BR;
- al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO  
(Giovanni Campobasso)